



Data di pubblicazione: 15/05/2020

Nome allegato: *determina n. 125 del 14.05.2020 trattativa diretta MEPA fornitura mascherine FFP2.pdf*

CIG: Z452CF2C78;

Nome procedura: *Misure per arginare il rischio epidemiologico da COVID-19. Fornitura dispositivi di protezione individuale quali mascherine facciali monouso modello KN95 Tipo FFP2 autorizzate in deroga dall'INAIL ai sensi dell'art. 15, comma 3 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, per le Sedi INPS della Regione Puglia.*

Trattativa diretta su Mepa con Operatore Unico



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Puglia
Area Gestione Risorse

INPS DIREZIONE PUGLIA

DETERMINAZIONE n. 125 del 14/05/2020

Oggetto: Misure per arginare il rischio epidemiologico da COVID-19. Fornitura dispositivi di protezione quali mascherine facciali monouso modello KN95 Tipo FFP2 autorizzate in deroga dall'INAIL ai sensi dell'art. 15, comma 3 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, per le Sedi INPS della Regione Puglia.

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Autorizzazione alla spesa complessiva di € 11.600,00 IVA esclusa (pari ad € 14.152,00 IVA inclusa), da imputare sul capitolo 4U110405206 dell'esercizio finanziario 2020.

CIG: Z452CF2C78

Determinazione a contrarre

IL DIRETTORE REGIONALE

- VISTO** il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;
- VISTA** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;
- VISTO** il D.Lgs. del 30 giugno 1994 n. 479 e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;
- VISTO** il D.Lgs. del 30 marzo 2001 n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con Determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con Determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;
- VISTA** la Determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019, avente ad oggetto "Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS";



- VISTA** la Determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 166 dell'11 dicembre 2019 di attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale "Direzione regionale Puglia", a decorrere dal 16 dicembre 2019;
- VISTO** il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Istituto 2019-2021, adottato con determinazione presidenziale n. 2 del 16 gennaio 2019;
- VISTA** Con delibera Civ 31 del 30 dicembre 2019 è stato approvato il Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale dell'Inps per l'esercizio 2020.
- VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante il «*Codice dei Contratti Pubblici*» (di seguito, il "Codice"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016;
- VISTO** il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50, e ss.mm.ii., recante il "Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito, il "Codice"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016;
- VISTO** in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice "[...] *la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*";
- VISTO** l'art. 1 comma 449 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A;
- VISTO** l'art. 1, comma 450 della L. 296 del 27 dicembre 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, della legge 208/2015, ai sensi del quale, tra gli altri, anche gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro

e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

- CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;
- VISTA** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- VISTA** la Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione sono state fornite le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 nelle pubbliche Amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020.
- VISTI** i messaggi HERMES n. 714/2020, n. 716/2020, n. 807/2020 e, da ultimo, n. 976 del 5/03/2020 con cui l'Istituto ha adottato, in attuazione dei suddetti provvedimenti, le misure necessarie per arginare il rischio epidemiologico da CODIV - 19.
- VISTO** il DPCM del 4 marzo 2020, avente ad oggetto *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- VISTO** il DPCM 9 marzo 2020 che, con decorrenza da oggi 10 marzo 2020, ha esteso a tutto il territorio nazionale la c.d. zona "rossa" allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

- VISTO** Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 e della Direttiva n. 2 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 12 marzo 2020
- VISTO** il DPCM del 10.04.2020 che ha prorogato fino al 03.05.2020 tutte le misure contenute nel DPCM del 11.03.2020
- VISTO** il DPCM del 26.04.2020 che ha prorogato le disposizioni relative alla fase , a seconda delle attività merceologiche, fino al 18.05.2020 o fino al 01.06.2020.
- VISTA** la PEI della Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti INPS.0980.06/03/2020.0003078 con la quale le Direzioni regionali e provinciali:
- qualora individuino altri fornitori disponibili, possono, per importi inferiori a € 40.000, ricorrere autonomamente alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016
 - possono essere autorizzate dal Direttore regionale, di Coordinamento metropolitano o provinciale, indipendentemente dal valore economico, spese per lavori, servizi o forniture urgenti e indifferibili, che siano necessari per rimediare a eventi oggettivamente imprevedibili e dunque non programmabili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone o cose altrimenti inevitabili, sempre con imputazione al capitolo obbligatorio delle spese per la sicurezza, ai sensi dell'art. 4.2 della determina commissariale 88 del 3 maggio 2010.
- CONSIDERATO** che con PEI del 26.03.2020 la DC Risorse Strumentali ha comunicato di aver avviato una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art.63 comma 2 lett.c) del DLgs 50/2016 per l'acquisto di DPI per tutto il territorio nazionale;
- CONSIDERATO** che la Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti ha comunque ribadito da ultimo con PEI INPS.0017.26/04/2020.0061739 e con PEI INPS.0017.02/05/2020.0064887 l'opportunità che le singole Direzioni regionali provvedano in autonomia ad acquistare Dispositivi Medici e Dispositivi di Protezione Individuale per il personale in carico in modo da garantire l'approvvigionamento senza soluzione di continuità degli stessi;
- PRESO ATTO** che nella citata PEI del 26/04/2020 la Direzione Centrale ha fornito indicazioni circa i Dispositivi medici e i Dispositivi di Protezione Individuale che sono considerati conformi alle policy di sicurezza dell'Istituto;

CONSIDERATO che il materiale di interesse dell'Istituto, individuato in condivisione con la Direzione Centrale Benessere Organizzativo, Sicurezza e Logistica e il Coordinamento Generale Medico Legale, relativamente ai **DM** (mascherine chirurgiche) ed ai **DPI** (mascherine FFP2/3, camici, occhiali/visiere, guanti, etc), è esclusivamente il seguente:

mascherine chirurgiche: mascherine con marcatura CE o in alternativa autorizzate in deroga dall'Istituto Superiore della Sanità (ISS) ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (v. ISS <https://www.iss.it/procedure-per-richiesta-produzione-mascherine>);

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): Dispositivi con marcatura CE o in alternativa autorizzati in deroga da INAIL ai sensi dell'art. 15, comma 3 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (v. INAIL <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione/validazione-in-deroga-dpi-covid19.html>)

TENUTO CONTO che nelle more dell'aggiudicazione della procedura negoziata di cui sopra, vi è la necessità di garantire un approvvigionamento alle Sedi della regione, per consentire al datore di lavoro INPS il rispetto del Protocollo siglato dal Governo e dalle Organizzazioni Sindacali per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020 e del 26.04.2020 che prevede che i lavoratori, qualora presenti in ufficio, debbano essere dotati dei DPI;

PRESO ATTO che nonostante le misure relative all'adozione come modalità lavorativa ordinaria dello smart-working prevista da ultimo con il DPCM del 10.04.2020 valide fino al 03.05.2020 sono state comunque individuate attività indifferibili in presenza di personale;

TENUTO CONTO che la Direzione Centrale Risorse Umane con Messaggio Hermes n. 1817 del 30/04/2020 ha disposto che le disposizioni contenute in materia di lavoro agile nei messaggi Hermes n. 1142 del 13 Marzo 2020 e n. 1389 del 27 Marzo 2020, già prorogate con messaggio Hermes n. 1308 del 22 Marzo 2020 alla data del 13 Aprile 2020, e da ultimo con messaggio Hermes n. 1584 dell'11.4.2020 alla data del 3 Maggio 2020, si intendono, pertanto, ulteriormente prorogate fino a nuove indicazioni che saranno fornite dopo la valutazione dell'impatto derivante dalle disposizioni contenute nel predetto Dpcm 26 aprile 2020.

TENUTO CONTO che è presumibile che dal 18.05.2020 si potrebbe prevedere un graduale rientro del personale nelle Sedi, sia pur dando preferenza alla modalità lavorativa del lavoro agile, e che pertanto è necessario dotare il personale dei DPI, in particolare di mascherine FFP2 da destinare esclusivamente ai CML;

TENUTO CONTO da parte delle Direzioni Provinciali della regione è stata richiesta una urgente fornitura dei prodotti in questione per poter ottemperare alle disposizioni di legge in materia di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché al protocollo diramato dalla Presidenza del Consiglio in data 14/03/2020 e del 26.04.2020 in cui viene ribadita la necessità di fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale;

CONSIDERATA l'estrema difficoltà di reperire sul mercato quantitativi idonei di dispositivi di protezione individuale;

TENUTO CONTO che con PEI INPS.0017.02/05/2020.0064887 la DC Risorse Strumentali e Centrale acquisti nel comunicare i primi esiti della gara nazionale bandita per i DPI per quanto riguarda la fornitura di mascherine non si sono potute aggiudicare offerte relative né alle mascherine chirurgiche né a quelle FFP2 e FFP3, in quanto le offerte presentate sono risultate non rispondenti alle specifiche ed agli standard tecnici richiesti.

PRESO ATTO che con la citata PEI la Direzione Centrale ha ribadito la necessità di procedere con autonomi approvvigionamenti,

PRESO ATTO di quanto sopra, sono stati avviati contatti con alcune delle aziende presenti nella lista INAIL di aziende autorizzate a produrre DPI – mascherine FFP2 in deroga.

TENUTO CONTO che tra queste la ditta la società *SIR SAFETY Sistem spa* (P. I. 03359340548 –indirizzo email: VENDITE@SIRSAFETY.IT) ha comunicato la disponibilità immediata di mascherine facciali filtrante modello KN95 – tipo FFP2 al costo unitario di € 2,90, oltre IVA.

CONSIDERATO che le mascherine offerte rientrano nella tipologia dispositivi di protezione individuale autorizzati in deroga dall'INAIL ai sensi dell'art. 15, comma 3 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, il cui acquisto è stato ritenuto idoneo dalle Direzioni Centrali competenti;

CONSIDERATO che la suddetta azienda è presente sul Mercato Elettronico della PA nella categoria "Tessuti e Dispositivi di Protezione Individuale";

TENUTO CONTO che *SIR SAFETY Sistem spa* è in possesso dell'autorizzazione prescritta dal citato art.15 comma 3 rilasciata dall'INAIL con PEC prot. n. 0011096 del 05.05.2020 sia per la produzione che per la commercializzazione dei dispositivi di protezione individuale in oggetto;

RAVVISATA pertanto la necessità di attivare altre ed ulteriori procedure necessarie per l'acquisto del materiale de quo, anche in considerazione degli aggiornamenti *ad horas* circa i dati allarmanti del contagio nella regione Puglia, che non accennano a diminuire al fine di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;

CONSIDERATO che in ragione di ciò, in data 11.05.2020 è stata avviata la Trattativa Diretta su MEPA n. 1290613 con l'operatore Sir Safety Sistem spa per la fornitura di n.4.000 mascherine filtranti semifacciali modello KN95 tipo FFP2;

VERIFICATO che i beni in questione sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

CONSIDERATO che sul MEPA si può acquistare con ordine diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) o Trattativa Diretta;

CONSIDERATO che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l'indicazione del criterio di aggiudicazione, l'invito ai fornitori, la gestione delle buste d'offerta, le fasi di aggiudicazione;

ATTESO che la trattativa diretta risponde a due precise fattispecie normative:

- a) l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, per importi inferiori a € 40.000,00 ;
- b) procedure negoziate senza bando, ai sensi dell'art. 63, del D.lgs. 50/2016, per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di beni e servizi;

DATO ATTO che nel caso di specie sussistono i presupposti per entrambe le procedure, considerando le evidenti ragioni di urgenza;

CONSIDERATO che l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, mediante trattativa diretta consente alle stazioni appaltanti di negoziare direttamente con un unico operatore, al fine di ottenere un'offerta migliorativa, rispetto a quella presente sul catalogo;

PRESO ATTO che la modalità di acquisto tramite Trattativa Diretta riduce la tempistica permettendo procedure più immediate nell'acquisto della fornitura o del servizio;

PRESO ATTO che per far fronte alle necessità rappresentate si può procedere all'espletamento della trattativa diretta;

PRESO ATTO che la spesa complessiva per il servizio in parola, stimata dall'area competente, a seguito di apposita indagine di mercato, è pari ad € 11.600,00 , IVA esclusa e € 14.152,00 iva inclusa

CONSIDERATO che tale importo, poichè inferiore ad € 40.000,00, consente il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta;

RITENUTO di procedere all'acquisto del servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta;

CONSIDERATO che il fornitore, alla scadenza del termine indicato, ha presentato la sua offerta così dettagliata per prodotto:

TIPOLOGIA PRODOTTO	DESCRIZIONE	UNITA DI MISURA	Q.TA' (Q)	PREZZO UNITARIO	TOTALE IVA ESCLUSA
Dispositivi di protezione mascherine facciali filtranti tipo KN95 ex art.15 comma 3 DL 18/2020	mascherine monouso	PEZZO	4.000	2,90	11.600,00
TOTALE					€ 11.600,00

PRESO ATTO che il fornitore ha allegato alla propria offerta economica le certificazioni richieste dalla Stazione Appaltante con particolare riferimento al provvedimento del 05.05.2020 dell'INAIL di cui sopra;

VISTA la determinazione n.88 del 03/05/2010 del Commissario Straordinario dell'INPS che al punto 4) disciplina gli acquisti di servizi e forniture in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevedendo l'imputazione contabile degli stessi alla voce di spesa obbligatoria delle spese della sicurezza, **4U110405206**;

VISTO l'art. 31 del D.Lgs. 50/16, il quale prescrive che la Stazione appaltante, per ogni singola procedura di affidamento, nomini un Responsabile Unico del Procedimento (RUP), selezionato tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

VISTE altresì, le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione specifica ulteriormente i requisiti che il Responsabile Unico del Procedimento deve possedere per l’affidamento di appalti e concessioni;

CONSIDERATO che si ritiene di nominare RUP la Dott.ssa Chiara Strillacci;

CONSIDERATO che il funzionario individuato nel caso specifico per svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento è figura professionale pienamente idonea a soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATI i compiti che il funzionario è tenuto ad espletare nell’ambito della procedura, per come riportati alla non esaustiva elencazione di cui al comma 4 dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, in conformità a quanto disposto dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990;

VISTI i principi di cui alla medesima legge generale sul procedimento amministrativo, n. 241/1990, anche in tema di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

ATTESO che ai fini dell’esecuzione contrattuale è stata individuata la dott.ssa Benedetta Massa quale Direttore dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;

CONSIDERATO che l’oggetto della presente procedura è: Fornitura di prodotti di protezione quali mascherine monouso;

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza, non soggetti a ribasso, sono stimati pari a € 0,00 (euro zero/00);

ATTESO che la spesa, così definita, rientra nei limiti di cui alla Determinazione commissariale n. 88 del 3 maggio 2010;

VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale *“Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali*

costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione";

VERIFICATO che il bene è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che, pertanto, si procederà all'affidamento mediante tale strumento, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006;

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in questione pari a € 11.600,00 IVA esclusa comprese le spese di trasporto ed euro 14.152,00 iva inclusa consente il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6, ultimo periodo del Codice, mediante Trattativa diretta su MEPA;

DATO ATTO che l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATA l'urgenza dell'approvvigionamento in questione e la difficoltà a reperire il prodotto in oggetto manifestata ancora oggi da tanti operatori economici;

PRESO ATTO che l'offerta dell'operatore economico appare congrua ed in linea con i prezzi di mercato così come verificati sulla vetrina del Mercato Elettronico della PA per analoghe tipologie di prodotto e che quindi non si è provveduto a richiedere ulteriori preventivi ed in linea con il prezzo imposto con l'ordinanza n. 11 /2020 del Commissario Straordinario Per L'attuazione E Il Coordinamento Delle Misure Di Contenimento E Contrasto Dell'emergenza Epidemiologica COVID-19 che fissa in € 0,50 il prezzo delle mascherine chirurgiche;

RITENUTO di procedere all'acquisto del servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Trattativa diretta su MEPA al fornitore SIR SAFETY SISTEM SPA;

VISTO l'art.36 comma 6-bis del DLgs 50/2016 prevede che Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#) su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'[articolo 81, comma 2](#), tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui

all'[articolo 81](#), anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'[articolo 81](#) per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici.
(comma sostituito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019)

VISTO l'art.36 comma 6-ter del DLgs 50/2016 che prevede che nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante:

- espletterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;
- per i restanti requisiti, procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che il RUP ha già provveduto a verificare sul sito dell'Istituto Superiore della Sanità che l'operatore Car Abbigliamento sia in possesso della certificazione richiesta dall'art.15 comma 2 DL 18/2020 con esito positivo;

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l'Istituto non richiederà all'Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, data la la straordinarietà dell'intervento;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) e a provvedere al pagamento del contributo in qualità di stazione appaltante;



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Puglia
Area Gestione Risorse

PRESO ATTO che il RUP ha provveduto all'acquisizione dello smart CIG individuato nel codice alfanumerico Z452CF2C78 il cui contributo, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, risulta pari a € 0, in base alla Deliberazione dell'ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 1300/2017 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 22 del 27-1-2018;

CONSIDERATO che l'importo complessivo per l'affidamento pari ad € 11.600,00 oltre Iva (pari a € 14.152,00 Iva al 22% compresa) verrà imputato sul capitolo obbligatorio 4U110405206 - spese per la sicurezza e la salute dei lavoratori - acquisto MATERIALE DI PROTEZIONE concernente MASCHERINE TIPO FFP2 esercizio finanziario 2020;

ATTESO che si rende necessario autorizzare la spesa in argomento;

CONDIVISA la relazione predisposta dall'area competente, parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

- Di autorizzare la fornitura tramite una Trattativa Diretta su MEPA di PRODOTTI DI PROTEZIONE concernente mascherine facciali monouso modello KN95 Tipo FFP2 autorizzate in deroga dall'INAIL ai sensi dell'art. 15, comma 3 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, per le Sedi INPS della Regione Puglia con l'operatore economico SIR SAFETY SISTEM SPA, VIA DEI FORNACIAI, 9 - SANTA MARIA DEGLI ANGELI 06081 P.IVA :03359340548 - mail: VENDITE@SIRSAFETY.IT Per un importo complessivo pari ad € 11.600,00 IVA esclusa; € 14.152,00 iva inclusa
- di autorizzare la spesa complessiva € 14.152,00 IVA inclusa da imputare sul capitolo 4U110405206 avente natura obbligatoria dell'esercizio finanziario 2020;
- di confermare quale Responsabile unico del procedimento la dott.ssa Chiara Strillacci in forza a questa Direzione regionale, cui viene conferito mandato per i successivi incombeni di svolgimento della procedura;
- di nominare la dott.ssa Benedetta Massa quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018.

Bari, 14.05.2020

Il Direttore regionale
Giulio Blandamura
[documento firmato digitalmente]